

## **Ordinanza concernente i sistemi d'informazione nella formazione professionale e nel settore universitario (O-SIFPU)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 56b capoverso 3, 65 capoverso 1 e 68 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr);  
visto l'articolo 67 della legge federale del 30 settembre 2011<sup>2</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU),

*ordina:*

### **Sezione 1: Oggetto**

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d'informazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI):

- a. il sistema d'informazione di cui all'articolo 56b LFPr per i contributi versati secondo l'articolo 56a LFPr alle persone che hanno portato a termine i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (corsi di preparazione);
- b. il sistema d'informazione per la lista dei corsi di preparazione di cui all'articolo 66g dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>3</sup> sulla formazione professionale (OFPr) (lista dei corsi di preparazione);
- c. il sistema d'informazione per il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri (applicazione Riconoscimento diplomi);
- d. il sistema d'informazione per l'elenco dei titoli protetti della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore (elenco delle professioni) di cui all'articolo 38 capoverso 1 OFPr.

RS .....

<sup>1</sup> RS **412.10**

<sup>2</sup> RS **414.20**

<sup>3</sup> RS **412.101**

<sup>2</sup>I sistemi d'informazione ai sensi del capoverso 1 sono sottosistemi del sistema centrale «BerufsbildungsCompetenz-Center (BeCC)».

## **Sezione 2: Sistema d'informazione per i contributi alle persone che hanno portato a termine i corsi di preparazione**

### **Art. 2**            Scopo

La SEFRI gestisce un sistema d'informazione per:

- a. controllare il versamento dei contributi di cui all'articolo 56a LFPr alle persone che hanno portato a termine i corsi di preparazione;
- b. elaborare e valutare statistiche sul versamento dei contributi di cui alla lettera a.

### **Art. 3**            Dati

Il sistema d'informazione tratta i dati seguenti:

- a. dati personali:
  1. cognome, nome,
  2. indirizzo, domicilio fiscale, indirizzo e-mail e numero di telefono,
  3. data di nascita, sesso e luogo d'origine,
  4. numero AVS,
  5. titoli formativi,
  6. numero di anni di esperienza professionale nel settore,
  7. coordinate bancarie;
- b. dati sui corsi di preparazione:
  1. corsi frequentati con indicazione del numero del corso,
  2. operatore del corso;
- c. documenti relativi alla domanda:
  1. decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame (art. 66b lett. d OFPr<sup>4</sup>),
  2. ricevuta che attesta i costi computabili del corso pagati dal richiedente (art. 66b lett. c OFPr),
  3. attestazione del domicilio fiscale in Svizzera (art. 66c lett. a OFPr),
  4. in caso di domande di contributi parziali ai sensi dell'articolo 66d OFPr:
    - tassazione definitiva relativa all'imposta federale diretta del richiedente (art. 66d cpv. 1 lett. e OFPr),
    - impegno (art. 66d cpv. 1 lett. b OFPr);

<sup>4</sup> RS 412.101

- d. decisione sulla concessione dei contributi.

**Art. 4**           Trattamento dei dati

I dati del sistema d'informazione sono trattati:

- a. dalle persone che hanno portato a termine i corsi di preparazione e che ricorrono al sistema di dichiarazione disponibile sulla piattaforma Internet della SEFRI per inserire i dati di cui all'articolo 3 lettere a, b e c;
- b. dai collaboratori della SEFRI incaricati di svolgere i compiti d'esecuzione corrispondenti.

**Art. 5**           Trasmissione dei dati ad altri servizi

I dati del sistema d'informazione indicati qui di seguito possono essere trasmessi ai servizi seguenti:

- a. all'Ufficio federale di statistica: data di nascita, sesso, numero AVS, domicilio fiscale, indirizzo e-mail, titoli formativi, numero di anni di esperienza professionale nel settore, corsi frequentati con indicazione del numero del corso, operatore del corso, costi computabili del corso, esame superato, concessione dei contributi prima o dopo il sostenimento dell'esame, importo dei contributi concessi;
- b. alle autorità fiscali cantonali: cognome, nome, indirizzo, data di nascita, numero AVS, domicilio fiscale e luogo d'origine delle persone che hanno portato a termine i corsi di preparazione e importo dei contributi concessi.

**Art. 6**           Conservazione

<sup>1</sup> La decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame, la decisione sulla concessione dei contributi e il numero AVS sono conservati per 25 anni al fine di verificare il raggiungimento del tetto massimo dei costi computabili dei corsi di cui all'articolo 66f capoverso 2 OFPr<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Gli altri dati vengono anonimizzati o cancellati dieci anni dopo il versamento dei contributi. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

### **Sezione 3: Sistema d'informazione per la lista dei corsi di preparazione**

**Art. 7**           Scopo

La SEFRI gestisce un sistema d'informazione per la lista dei corsi di preparazione di cui all'articolo 66g OFPr<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> RS 412.101

<sup>6</sup> RS 412.101

**Art. 8**            Dati

Il sistema d'informazione tratta i dati seguenti degli operatori dei corsi di preparazione:

- a. nome, indirizzo, persona di riferimento, indirizzo e-mail, sito Internet;
- b. attestazione che l'operatore ha sede in Svizzera;
- c. numero d'impresa (numero d'identificazione delle imprese IDI) o numero del registro di commercio;
- d. corsi di preparazione offerti;
- e. condizioni generali;
- f. decisione relativa all'inserimento di un corso nella lista, alla cancellazione di un corso dalla lista o alla sospensione di un operatore.

**Art. 9**            Trattamento dei dati

I dati del sistema d'informazione sono trattati:

- a. dagli operatori dei corsi, che ricorrono al sistema di dichiarazione disponibile sulla piattaforma Internet della SEFRI per inserire e aggiornare i dati di cui all'articolo 8 lettere a–d e per confermare ogni anno i corsi riproposti;
- b. dai collaboratori della SEFRI incaricati di svolgere i compiti d'esecuzione corrispondenti.

**Art. 10**           Trasmissione dei dati ad altri servizi della Confederazione

Il nome, l'indirizzo e il numero d'impresa (numero d'identificazione delle imprese IDI) o il numero del registro di commercio degli operatori del corso e i dati relativi ai corsi di preparazione possono essere trasmessi all'Ufficio federale di statistica.

**Art. 11**           Conservazione

I dati sono conservati per 25 anni ai fini della garanzia della qualità dei corsi di preparazione agli esami federali tenuti in Svizzera e dell'analisi storica di detti corsi e vengono successivamente cancellati. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

**Sezione 4:**  
**Sistema d'informazione per l'applicazione Riconoscimento diplomi**

**Art. 12**           Scopo

La SEFRI gestisce un sistema d'informazione per:

- a. trattare domande di riconoscimento o di attestazione del livello di diplomi o certificati esteri in virtù delle disposizioni seguenti:

1. allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
  2. allegato K appendice 3 della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>8</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS),
  3. articolo 68 capoverso 1 LFPr nel settore della formazione professionale,
  4. articolo 70 capoverso 1 LPSU nel settore universitario ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata;
- b. per elaborare e valutare statistiche sulle attività di cui alla lettera a.

### **Art. 13**            Dati

Il sistema d'informazione tratta i dati seguenti:

- a. dati personali:
  1. appellativo, cognome, nome, cognome alla nascita,
  2. indirizzo, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, casella postale,
  3. data di nascita, luogo d'origine, nazionalità,
  4. madrelingua, conoscenze linguistiche,
  5. percorso scolastico e professionale;
- b. documenti relativi alla domanda:
  1. titoli/diplomi/qualificazioni e scuole/istituti di formazione,
  2. copia del permesso di soggiorno, copia del passaporto,
  3. dichiarazione relativa alle attività svolte rilasciata dai datori di lavoro precedenti;
- c. nome e indirizzo dei datori di lavoro precedenti;
- d. decisione di riconoscimento, decisione di riconoscimento con misure di compensazione, raccomandazione di riconoscimento, attestazione del livello.

### **Art. 14**            Trattamento dei dati

I dati del sistema d'informazione sono trattati:

- a. dai richiedenti, che ricorrono al sistema di dichiarazione disponibile sulla piattaforma Internet della SEFRI per inserire e aggiornare i dati di cui all'articolo 13;
- b. dai collaboratori della SEFRI incaricati di svolgere i compiti d'esecuzione corrispondenti;
- c. dai collaboratori della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie che trattano le domande presentate dai titolari di un diploma universitario per l'esercizio di una professione non regolamentata.

<sup>7</sup> RS 0.142.112.681

<sup>8</sup> RS 0.632.31

**Art. 15** Conservazione

<sup>1</sup> La decisione positiva della SEFRI è conservata per 50 anni per consentire il rilascio di una copia al richiedente.

<sup>2</sup> Gli altri dati relativi alla domanda vengono anonimizzati o cancellati 15 anni dopo la decisione. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

## **Sezione 5: Sistema d'informazione per l'elenco delle professioni**

**Art. 16** Scopo

La SEFRI gestisce un sistema d'informazione per l'elenco delle professioni di cui all'articolo 38 capoverso 1 OFPr<sup>9</sup>.

**Art. 17** Dati

Il sistema d'informazione tratta i dati seguenti:

- a. titolo con indicazione del numero della professione;
- b. dati sui partner della formazione professionale legati a un titolo:
  1. nome,
  2. indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo Internet.

**Art. 18** Trattamento dei dati

I dati del sistema d'informazione sono trattati dai collaboratori della SEFRI incaricati di svolgere i compiti d'esecuzione corrispondenti.

**Art. 19** Conservazione

I dati sono utilizzati per la gestione e l'analisi storica delle professioni in Svizzera e non vengono cancellati.

## **Sezione 6: Disposizioni comuni**

**Art. 20** Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto d'accesso e il diritto alla rettifica o alla distruzione dei dati, sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 1992<sup>10</sup> sulla protezione dei dati e le sue disposizioni esecutive.

<sup>9</sup> RS 412.101

<sup>10</sup> RS 235.1

**Art. 21** Sicurezza dei dati

<sup>1</sup> La sicurezza dei dati e la sicurezza informatica sono disciplinate dalla legge federale del 19 giugno 1992<sup>11</sup> sulla protezione dei dati e le sue disposizioni esecutive, dall'ordinanza del 9 dicembre 2011<sup>12</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale e dalle istruzioni del Consiglio federale del 1° luglio 2015<sup>13</sup> sulla sicurezza TIC nell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> La SEFRI stabilisce in un piano delle funzioni e degli accessi la propria organizzazione interna, le procedure di trattamento dei dati e di controllo e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup> Vigila affinché le disposizioni sulla sicurezza informatica del sistema siano integrate nelle convenzioni sulle prestazioni concluse con terzi.

**Art. 22** Assegnazione dei diritti di accesso individuali

I diritti di accesso individuali sono assegnati in base al piano delle funzioni e degli accessi.

**Sezione 7: Entrata in vigore**

**Art. 23**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris  
Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

<sup>11</sup> RS 235.1

<sup>12</sup> RS 172.010.58

<sup>13</sup> FF 2015 4787